

**Aggiornamento delle Circolari nn. 272 (16° agg.to), 217 (22°  
agg.to) e 286 (15° agg.to).**

Roma, luglio 2022

## INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	3
<b>1. Tutela, trasparenza bancaria e diritti e obblighi delle parti coinvolte nella prestazione di servizi di pagamento</b> .....	5
<b>1.1. Portabilità dei servizi di pagamento</b> .....	5
<b>1.2. Conti base e conti ad essi assimilati</b> .....	6
<b>1.3. Richieste di disconoscimento di operazioni di pagamento</b> .....	7
<b>1.4. Restituzioni</b> .....	8
<b>1.5. Modifiche unilaterali nei rapporti con la clientela</b> .....	9
<b>1.6. Reclami gestiti oltre i termini</b> .....	9
<b>2. Nuove richieste informative per IP e IMEL</b> .....	10
<b>2.1. Tutela dei fondi degli utenti dei servizi di pagamento</b> .....	10
<b>2.2. Polizza per i danni arrecati nella prestazione dei servizi PIS e AIS</b> .....	11
<b>3. Altre modifiche</b> .....	13

## **PREMESSA**

Il 21 giugno 2022, la Banca d'Italia ha sottoposto a consultazione pubblica l'aggiornamento delle Circolari che disciplinano le segnalazioni di vigilanza delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e, in particolare:

- il 16° aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008, "Matrice dei Conti";
- il 22° aggiornamento della Circolare n. 217 del 5 agosto 1996, "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL";
- il 15° aggiornamento della Circolare n. 286 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali";
- il 75° aggiornamento della Circolare n. 154 del 22 novembre 1991, "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi"<sup>1</sup>.

Le principali modifiche riguardano:

- l'introduzione di specifiche informazioni riferite al tema della tutela, della trasparenza bancaria e dei diritti e obblighi delle parti coinvolte nella prestazione di servizi di pagamento (Circolari nn. 272 e 217);
- l'aggiornamento delle segnalazioni relative ai servizi di investimento delle banche per (i) introdurre nuove richieste informative utili a monitorare specifiche attività o ad adeguare le segnalazioni a modifiche normative (ii) allineare i termini di inoltro e la frequenza di invio delle segnalazioni delle banche a quelli delle SIM, con conseguente cambio della base informativa di raccolta (Circolare n. 272);
- l'introduzione di specifiche richieste informative agli IP e agli IMEL con riferimento ai fondi degli utenti dei servizi di pagamento sottoposti a tutela e alla polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni arrecati nella prestazione dei servizi di disposizione di ordini di pagamento (PIS) e di informazione sui conti (AIS) (Circolari nn. 217 e 286);

---

<sup>1</sup> Le modifiche riguardano anche il 25° aggiornamento della Circolare n. 148 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare" che esula dalle informazioni contenute nella documentazione Puma.

- ulteriori modifiche di varia natura (es. recepimento di alcune precisazioni fornite dalla BCE in tema di servizi di pagamento oppure modifica della frequenza di alcune voci).

Le modifiche di cui sopra entrerebbero in vigore dal 1° gennaio 2023 con le seguenti eccezioni:

- la modifica della frequenza da trimestrale a mensile delle voci 52151 “Operazioni di factoring: ripartizione economica, territoriale e per qualità del credito” e 52153 “Operazioni di acquisto crediti diverse dal factoring: ripartizione economica, territoriale e per qualità del credito” e da annuale a semestrale delle voci 58890 “Numero di depositi trasferibili” e 58891 “Numero di depositi non trasferibili” che entrerebbe in vigore dal 1° luglio 2023;
- la modifica della frequenza da trimestrale a mensile e dei termini di inoltro per la sezione dei servizi di investimento che decorrerebbe dalle segnalazioni riferite al 31 ottobre 2023. Per le restanti modifiche la decorrenza sarebbe fissata al del 1° luglio 2023;
- l'introduzione delle voci relative alle restituzioni (XXX5 e XXX6) che decorrerebbero dal 1° gennaio 2024, sia per le banche che per le finanziarie.

La presente Nota tecnica illustra i principali interventi di modifica dell'input Puma in tema di tutela, trasparenza bancaria e diritti e obblighi delle parti coinvolte nella prestazione di servizi di pagamento. Si fa presente al riguardo che, data la peculiarità delle voci in oggetto, esse saranno documentate interamente con modalità input/output.

La Nota fornisce, inoltre, le informazioni per l'adeguamento dell'input alle novità introdotte per IP e IMEL. Si fa presente al riguardo che le informazioni relative alla polizza assicurativa richieste dalla Circolare n. 286 saranno gestite in modalità input/output.

Gli adeguamenti Puma relativi ai servizi di investimento saranno invece trattati in un prossimo aggiornamento della presente nota.

## **1. Tutela, trasparenza bancaria e diritti e obblighi delle parti coinvolte nella prestazione di servizi di pagamento**

In tema di tutela, trasparenza bancaria e diritti e obblighi delle parti coinvolte nella prestazione di servizi di pagamento sono state introdotte una serie di nuove voci, tutte con periodicità semestrale (Circolari nn. 272 e 217) riferite alle seguenti fattispecie:

- portabilità dei servizi di pagamento con specifico riferimento al numero delle domande ricevute nonché agli indennizzi corrisposti alla clientela per il mancato rispetto dei termini previsti;
- conti di base e conti ad essi assimilati, sia in termini di numero di conti sussistenti al termine del periodo di riferimento che di numero di conti aperti nel medesimo periodo di riferimento;
- richieste di disconoscimento di operazioni di pagamento;
- restituzioni effettuate o da effettuare a fronte di impropri addebiti, sia con riguardo alla tipologia di prodotto/servizio che alla ripartizione territoriale;
- modifiche unilaterali nei rapporti con la clientela, con specifico riferimento al numero di rapporti coinvolti nella manovra, nonché all'importo della stessa;
- i reclami gestiti oltre i termini, nell'ambito dei reclami ricevuti già segnalati nella voce 52430.

Come premesso, la decorrenza delle nuove voci sarebbe fissata al 1° gennaio 2023, ad eccezione delle voci relative alle restituzioni che decorrerebbero dal 1° gennaio 2024.

Di seguito sono riportate nel dettaglio le nuove FTO e le nuove variabili previste nell'input Puma per rispondere alle nuove richieste informative.

### **1.1. Portabilità dei servizi di pagamento**

Sono state introdotte due nuove voci relative alla portabilità dei servizi di pagamento di cui alla Sezione II, Capo II-ter, Titolo VI del Testo Unico Bancario.

Nella voce XXX1 – PORTABILITA' DEI SERVIZI DI PAGAMENTO: NUMERO DELLE DOMANDE vanno indicate le domande di portabilità avanzate dagli aventi diritto distinte a seconda che l'ente segnalante operi come "ricevente" o come "trasferente". Inoltre per quelle ricevute in qualità di "ricevente" occorre distinguere tra

quelle eseguite nei termini, eseguite in ritardo, rifiutate e in istruttoria. Sono considerate eseguite in ritardo le domande eseguite con ritardo, imputabile al ricevente o al trasferente, superiore al termine di dodici giorni lavorativi (o a diverso termine indicato nell'autorizzazione del consumatore) dalla richiesta del consumatore (art. 126-quinquiesdecies, comma 3 del TUB).

Per le domande ricevute in qualità di "trasferente" occorre invece distinguere tra eseguite, rifiutate e in istruttoria.

Per rispondere a tali richieste informative viene prevista la nuova FTO **XXXX1.01 – PORTABILITA' DEI SERVIZI DI PAGAMENTO: NUMERO DELLE DOMANDE** sulla quale saranno previste le seguenti nuove variabili:

- **05061 – RUOLO NEL TRASFERIMENTO** (1 = TRASFERENTE; 2 = RICEVENTE)
- **05062 – STATO DELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO** (1= ESEGUITA; 2 = RIFIUTATA; 3 = IN ISTRUTTORIA)
- **05064 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL TRASFERIMENTO** (1= ESEGUITO NEI TERMINI 2 = ESEGUITO IN RITARDO) che dovrà essere alimentata solo in caso di 05061=2 e 05062=1.

Sulla FTO sarà inoltre prevista la variabile 00698 relativa al numero delle domande.

Nella voce **XXX2 – PORTABILITA' DEI SERVIZI DI PAGAMENTO: INDENNIZZI CORRISPOSTI ALLA CLIENTELA** vengono invece richiesti gli indennizzi corrisposti alla clientela, nel periodo di riferimento, a fronte di domande di portabilità eseguite in ritardo. Di conseguenza sarà prevista la nuova FTO **XXXX2.01 – PORTABILITA' DEI SERVIZI DI PAGAMENTO: INDENNIZZI CORRISPOSTI ALLA CLIENTELA** sulla quale dovrà essere alimentata la variabile 00699 con l'importo dell'indennizzo.

## **1.2. Conti base e conti ad essi assimilati**

Sono state introdotte due nuove voci relative ai conti base e ai conti ad essi assimilati disciplinati, rispettivamente, nella Sezione III, Capo II-ter, Titolo VI del Testo Unico Bancario e nella Sezione III, paragrafo 4, primo alinea, secondo periodo delle Disposizioni di Trasparenza.

La prima voce, XXX3 – CONTI DI BASE E CONTI AD ESSI ASSIMILATI riguarda il numero di conti di pagamento di base e di conti ad essi assimilati sussistenti al termine del periodo di riferimento suddivisi tra clientela residente in Italia e residente in altri paesi dell'UE.

Per far fronte a tale nuova richiesta informativa viene prevista la nuova FTO **XXXX3.01 – CONTI DI BASE E CONTI AD ESSI ASSIMILATI** sulla quale sarà prevista la variabile 00698 per individuare il numero di conti sussistenti al termine del periodo di riferimento. Si fa presente che ai fini dell'individuazione della clientela non residente si deve far riferimento alla **clientela non residente in Italia ma residente in paesi dell'UE**. A tal fine viene richiesta in input sulla FTO la variabile 00016 – STATO DELLA CONTROPARTE che potrà essere alimentata solo con valori relativi a paesi UE.

L'altra voce, XXX4 – RICHIESTE DI APERTURA DI CONTI BASE E ASSIMILATI EFFETTUATE NEL PERIODO: NUMERO, è relativa alle richieste di apertura di conti base e assimilati evase nel periodo di riferimento, suddivise tra aperture effettuate e richieste rifiutate. Anche in questo caso è prevista la distinzione tra clientela residente in Italia e clientela residente in altri paesi dell'UE. Al fine di generare tale voce, dovrà essere prevista la nuova FTO **XXXX4.01 RICHIESTE DI APERTURA CONTI DI BASE E ASSIMILATI EFFETTUATE NEL PERIODO: NUMERO** sulla quale dovrà essere alimentata la nuova variabile **05068 – ESITO RICHIESTA DI APERTURA CONTI BASE E ASSIMILATI** (1 = APERTURA EFFETTUATA; 2= RICHIESTA RIFIUTATA). Per individuare il numero di richieste di apertura evase nel periodo di riferimento sarà utilizzata la variabile 00698. Si fa presente, altresì, che anche in questo caso, ai fini dell'individuazione della clientela non residente, si deve far riferimento alla **clientela non residente in Italia ma residente in paesi dell'UE**.

### **1.3. Richieste di disconoscimento di operazioni di pagamento**

Nella nuova voce XXX10 – RICHIESTE DI DISCONOSCIMENTO DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO devono essere segnalati l'importo rimborsato e il numero delle richieste di disconoscimento ricevute da parte della clientela nel periodo di riferimento su operazioni di pagamento non autorizzato. Viene di conseguenza prevista la nuova FTO **XXX10.01 - RICHIESTE DI DISCONOSCIMENTO DI**

**OPERAZIONI DI PAGAMENTO RICEVUTE NEL PERIODO** da alimentare con le informazioni relative alle richieste di disconoscimento evase nel periodo di riferimento. In particolare, sulla FTO dovrà essere alimentata la nuova variabile **05069 – ESITO RICHIESTA DI DISCONOSCIMENTO** (1 = ACCOLTE TOTALMENTE; 2 = ACCOLTE PARZIALMENTE; 3 = RIFIUTATE). Dovranno essere inoltre alimentate le variabili 00698 e 00699 con le informazioni relative al numero di richieste evase e all'ammontare rimborsato o richiesto e non rimborsato (nel caso di richieste rifiutate).

#### **1.4. Restituzioni**

Sono state introdotte due nuove voci relative alle restituzioni, sia effettuate che da effettuare, a fronte di impropri addebiti.

Nella voce XXX5 - RESTITUZIONI: RIPARTITE PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO/SERVIZIO devono essere segnalati il numero e l'importo delle restituzioni effettuate e da effettuare nel periodo di riferimento. Per ciascuna tipologia è poi prevista la distinzione tra credito al consumo, credito immobiliare consumatori, conti correnti e conti di pagamento e servizi di pagamento.

È infine prevista la ripartizione in base al tipo di restituzione (a seguito di interventi di vigilanza di tutela, restituzione di iniziativa e altre).

Nella voce XXX6 – RESTITUZIONI: RIPARTIZIONE TERRITORIALE l'ammontare delle restituzioni effettuate e da effettuare deve essere ripartito per provincia di residenza della controparte.

Per rispondere a queste richieste informative viene prevista la nuova FTO **XXXX5.01 – RESTITUZIONI EFFETTUATE E DA EFFETTUARE** sulla quale vengono previste le seguenti nuove variabili:

- **05074 – STATO DELLA RESTITUZIONE** (1 = EFFETTUATE; 2 = DA EFFETTUARE);
- **XXXX7 - TIPO DI RESTITUZIONE** (XX = A SEGUITO DI INTERVENTI DI VIGILANZA DI TUTELA; XY = RESTITUZIONI DI INIZIATIVA; XZ = ALTRO)
- **05075 – TIPOLOGIA ATTIVITA'** (1 = CREDITO AL CONSUMO; 2 = CREDITO IMMOBILIARE CONSUMATORI; 3 = ALTRI FINANZIAMENTI; 4 = CONTI CORRENTI E CONTI DI PAGAMENTO; 5 = SERVIZI DI PAGAMENTO).



Sulla FTO dovranno inoltre essere alimentate le variabili 00015 – PROVINCIA DELLA CONTROPARTE, 00698 con il numero delle restituzioni e 00699 con l'ammontare restituito o da restituire.

### **1.5. Modifiche unilaterali nei rapporti con la clientela**

Nella nuova voce XXX7 – MODIFICHE UNILATERALI NEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA devono essere segnalati il numero di rapporti coinvolti e l'importo relativi a ciascuna manovra di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali disciplinate dagli artt. 118 e 126 sexies del TUB. Per importo si intende l'impatto complessivo della manovra previsto dalla delibera di approvazione o da altro documento aziendale nel quale è valutato l'impatto.

La voce è ripartita tra finanziamenti, conti correnti e conti di pagamento, servizi di pagamento e altro. Sono, inoltre, richiesti il progressivo e la data di efficacia della manovra.

A tal fine viene prevista la nuova FTO XXXX7.01 MODIFICHE UNILATERALI NEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA sulla quale dovranno essere alimentate le seguenti variabili:

- **05075 – TIPOLOGIA ATTIVITA'** già previsto per le restituzioni
- **XXXX9 – DATA DI EFFICACIA DELLA MANOVRA**
- **XXX10 – PROGRESSIVO DELLA MANOVRA**

Dovranno inoltre essere alimentati il campo 00698 e 00699 con il numero e l'importo della manovra.

### **1.6. Reclami gestiti oltre i termini**

La frequenza di invio della voce 52430 – NUMERO DI RECLAMI RICEVUTI viene modificata da annuale a semestrale. Per tale voce viene inoltre prevista la ripartizione secondo la provincia della controparte. Di conseguenza sulle FTO 52430.XX viene richiesta la variabile 00015 – PROVINCIA DELLA CONTROPARTE.

Inoltre viene introdotta una nuova voce di dettaglio, XXX8 – NUMERO DEI RECLAMI GESTITI OLTRE I TERMINI, nella quale devono essere segnalati, nell'ambito dei reclami ricevuti nel semestre di riferimento, quelli gestiti oltre i termini

massimi di cui alla sezione XI, paragrafo 3, delle Disposizioni di Trasparenza, in attuazione del Provvedimento del Governatore del 19 marzo 2019.

Per rispondere a tale richiesta, sulle FTO 52430.XX viene introdotta la nuova variabile **05076 – RECLAMI GESTITI OLTRE I TERMINI** (0 = NO; 1 = SI)<sup>2</sup>.

Infine, per poter gestire il diverso dominio della variabile “oggetto dei reclami” previsto per la voce in oggetto, il dominio della variabile 01217 – OGGETTO DEI RECLAMI viene modificato come segue:

00206 = FINANZIAMENTI;

00213 = RACCOLTA;

00214 = STRUMENTI E SERVIZI DI PAGAMENTO;

00215 = SEGNALAZIONI IN CAI O SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE;

**XXXXX = ALTRO – SERVIZI BANCARI E ASSICURATIVI**

**XXXXY = ALTRO – SERVIZI DI PAGAMENTO**

Ne consegue che la variabile in oggetto non potrà più assumere in input il valore 00216 che sarà invece impostato in generazione sulla voce 52430 a partire dai due nuovi valori previsti.

## **2. Nuove richieste informative per IP e IMEL**

### **2.1. Tutela dei fondi degli utenti dei servizi di pagamento**

In tema di informativa sui fondi degli utenti dei servizi di pagamento assoggettati a tutela, accanto alle richieste già presenti relative alle somme giacenti nei conti di pagamento, nella Circolare n. 217 sono state introdotte specifiche richieste relative alle altre somme ricevute dalla clientela e non trasferite al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui sono state ricevute (cfr. art. 114-duodecies del TUB).

In particolare sono state introdotte le voci X52505 – ALTRE SOMME RICEVUTE DALLA CLIENTELA DEI SERVIZI DI PAGAMENTO ASSOGGETTATE A TUTELA nella quale deve essere rilevato l'ammontare dei fondi ricevuti dalla clientela

---

<sup>2</sup> Si fa presente che tale impostazione deriva dalla lettura letterale dei testi normativi in consultazione e degli approfondimenti effettuati. A seguito degli esiti della consultazione pubblica tale impostazione potrebbe subire delle modifiche.

dei servizi di pagamento da assoggettare a tutela diverse da quelle giacenti nei conti di pagamento e da quelle relative alla moneta elettronica e X52503 - ATTIVITÀ FINANZIARIE RIFERITE ALLE SOMME RICEVUTE DALLA CLIENTELA DIVERSE DAI CONTI DI PAGAMENTO E DALLA MONETA ELETTRONICA nella quale devono essere riportate le forme tecniche di impiego delle disponibilità della clientela che rappresentano la contropartita di tali somme.

Per rispondere alla prima richiesta informativa viene prevista, sulle FTO del passivo interessate, il nuovo digit **05091 – SOMME SOTTOPOSTE A TUTELA DIVERSE DA CONTI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA** (0=NO; 1=SI). Per individuare, invece, le attività finanziarie, il dominio della variabile 05039 - ATTIVITA' FINANZIARIA RIFERITA AI CONTI DI PAGAMENTO E/O ALLA MONETA ELETTRONICA viene modificato come segue:

0 = ALTRO;

1 = RIFERITA A CONTI DI PAGAMENTO E/O MONETA ELETTRONICA;

**2 = RIFERITA A SOMME SOTTOPOSTE A TUTELA DIVERSE DA CONTI DI PAGAMENTO E/O MONETA ELETTRONICA.**

Il valore 1 continuerà ad essere utilizzato per generare la voce 52503, mentre il nuovo valore 2 sarà utile per la generazione della nuova voce X52503.

## **2.2. Polizza per i danni arrecati nella prestazione dei servizi PIS e AIS**

Gli istituti che prestano il servizio di disposizione di ordine di pagamento, e/o di informazione sui conti (anche congiuntamente ad altri servizi), devono segnalare, con frequenza semestrale, i dati relativi alla polizza assicurativa della responsabilità civile (o analoga forma di garanzia) previsti dalla Sottosezione 5 della Circolare n. 286. Tali informazioni sono utili per verificare l'adeguatezza della polizza (o della relativa garanzia) rispetto a quanto previsto dagli Orientamenti dell'EBA (EBA/GL/2017/08).

In particolare sono state introdotte due nuove voci, una relativa ai dati di stock e una relativa ai dati di flusso.

I dati di stock devono essere segnalati nella voce XXX1 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE O ANALOGA FORMA DI GARANZIA PER I DANNI ARRECATI - DATI DI STOCK che prevede quattro diverse sottovoci relative ai seguenti diversi valori: (i) importo assicurato o garantito (ii) premio

(iii) franchigia (iv) importo monetario minimo della polizza assicurativa (o di altra garanzia analoga).

A tal fine vengono previste le seguenti nuove FTO:

- **XXXX1.01 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE O ANALOGA FORMA DI GARANZIA PER I DANNI ARRECATI - DATI DI STOCK - IMPORTO ASSICURATO O GARANTITO**
- **XXXX1.02 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE O ANALOGA FORMA DI GARANZIA PER I DANNI ARRECATI - DATI DI STOCK – PREMIO**
- **XXXX1.03 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE O ANALOGA FORMA DI GARANZIA PER I DANNI ARRECATI - DATI DI STOCK – FRANCHIGIA**
- **XXXX1.04 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE O ANALOGA FORMA DI GARANZIA PER I DANNI ARRECATI - DATI DI STOCK - IMPORTO MONETARIO MINIMO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA (O DI ALTRA GARANZIA ANALOGA).**

Per rispondere alle ulteriori richieste informative viene prevista su tutte le FTO la nuova variabile **XXX – NUMERO IDENTIFICATIVO** che deve essere alimentata con il numero identificativo della polizza. Mentre sulla FTO XXX01.01 vengono previste le seguenti nuove variabili:

- **XXX – POLIZZA (1=SI; 2=NO);**
- **XXX – DATA INIZIO COPERTURA**
- **XXX – DATA FINE COPERTURA.**

Inoltre per l'alimentazione degli importi sarà utilizzato il campo 00699.

I dati di flusso, invece, devono essere segnalati nella nuova voce **XXX2 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE O ANALOGA FORMA DI GARANZIA PER I DANNI ARRECATI - DATI DI FLUSSO** nella quale i dati devono essere distinti tra richieste di rimborso ricevute e rimborsi effettuati, a loro volta distinti sulla base della tipologia di controparte (utenti di servizi di pagamento o altri prestatori di servizi di pagamento). Per ciascuna categoria devono essere indicati, in sottovoci distinte, il numero e l'importo. Infine è prevista una specifica sottovoce per

segnalare la differenza tra importo assicurato (o garantito) e rimborsi effettuati coperti dalla polizza.

Per rispondere a tali richieste vengono previste le seguenti nuove FTO:

- **XXXX2.40 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE O ANALOGA FORMA DI GARANZIA PER I DANNI ARRECATI - DATI DI FLUSSO - RICHIESTE DI RIMBORSO PERVENUTE;**
- **XXXX2.41 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE O ANALOGA FORMA DI GARANZIA PER I DANNI ARRECATI - DATI DI FLUSSO - RIMBORSI EFFETTUATI;**
- **XXXX2.42 - DIFFERENZA TRA IMPORTO ASSICURATO (O GARANTITO) E RIMBORSI EFFETTUATI COPERTI DALLA POLIZZA.**

Sulle prime due FTO viene prevista la nuova variabile **05092 – CONTROPARTE DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO O DEL RIMBORSO** con il seguente dominio:

1 = UTENTI DI SERVIZI DI PAGAMENTO

2 = ALTRI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO.

Su tutte le FTO vengono infine previste le seguenti variabili:

- XXX – NUMERO IDENTIFICATIVO
- XXX – POLIZZA
- 00698 da alimentare con il numero delle richieste di rimborso ricevute o dei rimborsi effettuati
- 00699 da alimentare con l'importo richiesto o restituito.

### **3. Altre modifiche**

Gli aggiornamenti normativi comprendono le seguenti altre novità:

- la modifica della frequenza da trimestrale a mensile e della base informativa per le voci 52151 “Operazioni di factoring: ripartizione economica, territoriale e per qualità del credito” e 52153 “Operazioni di acquisto crediti diverse dal factoring: ripartizione economica, territoriale e per qualità del credito” delle banche;

- la modifica della frequenza da annuale a semestrale per le voci 58890 “Numero di depositi trasferibili” e 58891 “Numero di depositi non trasferibili” delle banche;
- la richiesta, per la voce 58746 di banche e finanziarie, della variabile “Stato della controparte” che fa riferimento al paese del prestatore di servizi di pagamento presso cui il conto da cui il bonifico viene disposto è radicato.

Di conseguenza nella documentazione Puma saranno modificate la frequenza e la base informativa delle voci di cui ai primi due punti e sarà prevista sulle FTO 58746.XX la variabile 00016 – STATO DELLA CONTROPARTE con la dizione in eccezione prevista dalla normativa.

Come premesso, le modifiche di cui ai primi due punti decorreranno dal 1° luglio 2023, mentre quella relativa alla voce 58746 seguirà la decorrenza prevista per tutte le altre modifiche (1° gennaio 2023).